

Post crisi? Gli strumenti della Legge di Bilancio 2022

Parere dell'esperto


Il nuovo regime di Iperdeduzione dei costi di R&S

di **Sara Flisi**

Manager Bernoni Grant Thornton

Il regime di Patent Box, inizialmente immaginato dal Legislatore alla stregua di un'agevolazione fiscale di rilevanza strategica ai fini della politica economica del nostro Paese, dal momento della sua introduzione ad opera della Legge di Stabilità 2015, ha subito diversi interventi di modifica nel corso della sua vigenza. Il vero "giro di boa" è stato però introdotto dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2021, n. 146, così come modificato dall'art. 1, co. 10 della Legge di Bilancio 2022, il quale ha abrogato il "vecchio" regime e di Patent Box (volto, come meglio si dirà nel prosieguo, ad incentivare soggetti in grado di esprimere "extra profitti" riconducibili allo sviluppo ed uso di taluni intangibili) e lo ha sostituito, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, con una maggiorazione del 110%...

continua all'interno



Overview

La Legge di Bilancio per l'anno 2022

di **Giulio Tedeschi**

Partner Bernoni Grant Thornton

In questo numero di TopHic è svolto un breve focus sulla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30.12.2021, n. 234) con riguardo ad alcune misure su *fisco e imprese*.

Molto è già stato trattato dalla stampa specializzata e Bernoni Grant Thornton ha dedicato un approfondimento mirato durante il webinar del 20 gennaio 2022 (che potrete rivedere sul nostro canale [Youtube](#)).

La Legge di Bilancio non ha previsto (ne poteva, dato il contesto in cui è stata approvata) prevedere interventi strutturali di impatto...

continua all'interno

Approfondimento

Avviamenti e marchi d'impresa: la stretta impone di rifare i "conti"

di **Leonardo Fortunato**

Manager Bernoni Grant Thornton

Il regime di rivalutazione dei beni d'impresa – introdotto dal legislatore con il c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) – è stato sicuramente uno dei più efficaci interventi normativi – in piena emergenza pandemica – in materia di rafforzamento patrimoniale per le imprese. Diversi i pregi che hanno caratterizzato tale misura anche e soprattutto raffrontando simili esperienze passate le quali erano state contraddistinte per lo più da condizioni di accesso non particolarmente favorevoli. Difatti, tra i principali aspetti di "innovazione", a cui va innegabilmente il merito di avere reso il regime in commento di forte...

continua all'interno



Overview

La Legge di Bilancio per l'anno 2022

di **Giulio Tedeschi**

Partner di Bernoni Grant Thornton

In questo numero di TopHic è svolto un breve focus sulla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30.12.2021, n. 234) con riguardo ad alcune misure su *fisco e imprese*.

Molto e già stato trattato dalla stampa specializzata e Bernoni Grant Thornton ha dedicato un approfondimento mirato durante il webinar del 20 gennaio 2022 (che potrete rivedere sul nostro canale [Youtube](#)).

La Legge di Bilancio non ha previsto (ne poteva, dato il contesto in cui è stata approvata) prevedere interventi strutturali di impatto strategico sulla gestione delle imprese italiane.

In questo numero sono stati selezionati due temi tra i più dibattuti in queste ore: il **Parere dell'Esperto** sul nuovo regime di Iper-deduzione delle spese di ricerca e sviluppo introdotto in sostituzione del vecchio regime di *Patent Box*; l'**Approfondimento** sulle restrizioni attuate "in corsa" e alla rivalutazione fiscale di marchi e avviamenti, dopo che molte imprese lo scorso anno, fatti i propri calcoli di convenienza, avevano esercitato l'opzione offerte dalla precedente legislazione.

Questa **Overview** introduttiva parte ricordando il quadro economico in cui la Legge di Bilancio 2022 si inserisce.

Un quadro in cui la parola d'ordine è quella della "ripresa", e che ai fini del nostro campo d'azione, si fonda sui comportamenti virtuosi soprattutto delle medie imprese che caratterizzano il tessuto economico nazionale e sulla leva fiscale per chi investirà.

Non è più il tempo di soli interventi a fondo perduto. Bisogna considerare il sano realismo per cui le imprese devono riconquistare quegli equilibri rimasti sospesi e disciplinati dalla legislazione di emergenza; occorre orientarsi verso un sistema ove la ripresa sia guidata dallo Stato con aiuti strutturali che prevedano, ad esempio, ingressi nel capitale a condizione che l'investitore privato entri alle stesse condizioni.

Il tutto secondo una politica industriale e non più solo secondo erogazioni a pioggia.

Diversamente arriva - come è arrivato - il momento del rimborso dei debiti garantiti erogati a suo tempo con le prime normative di emergenza. È notizia di pochi giorni fa il dato sulla massa di debiti da rimborsare al 1° gennaio 2022, al termine delle moratorie disposte dalle prime leggi emergenziali Covid-19 (il dato è stato riportato sulla stampa specializzata su informazione fornita dalla *task force* sulla liquidità che ha evidenziato l'ammontare delle sospensioni cristallizzate al 31 dicembre 2021, data di scadenza del termine entro il quale ci si poteva avvalere delle moratorie assistite da garanzia pubblica). È stato stimato in un importo di circa euro 36 miliardi i prestiti sospesi delle imprese che non avevano ripreso i versamenti; si osserva quindi la considerazione sulla scarsa disponibilità di strumenti efficaci per supportare le imprese che non riescono a riprendere i pagamenti.



Da un lato la fotografia misura il rischio per i conti pubblici di interventi conseguenti alla garanzia prestata; dall'altro lato misura il rischio per le imprese di non essere in grado di rispettare le ordinarie scadenze che, da un punto di vista finanziario, incidono anche sull'ordinaria esigenza di sostenere il capitale circolante.

Ora, calandoci nel solco dei provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio, mi permetto di sintetizzare alcuni spunti generali che potrebbero inserirsi in questo percorso di "ripresa":

1. l'agevolazione per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili strumentali all'interno di contratti di cessione di azienda (art. 1, co. 224 e ss Legge di Bilancio). È un'agevolazione importante quantomeno nella misura, laddove non è richiesto il pagamento dell'imposta proporzionale come avviene nell'ordinarietà. L'agevolazione però compete a condizione che gli atti di cessione siano stipulati nell'ambito di piani volti a sostenere i livelli occupazionali e la continuità aziendale. Aspetto quest'ultimo già precisato dall'Agenzia delle Entrate nella recente circolare numero 3 del 2022;
2. la conferma e l'ampliamento dei termini per le agevolazioni consistente in crediti d'imposta a fronte di investimenti in beni strumentali materiali e immateriali c.d. 4.0 (art. 1, co. 44 e ss Legge di Bilancio). L'agevolazione si inserisce nell'alveo degli investimenti rivolti alla transizione ecologica e allo sviluppo digitale e ai processi di internazionalizzazione.
3. la proroga dell'incentivo fiscale per le aggregazioni aziendali (art. 1, co. 233 e ss della Legge di Bilancio). L'incentivo prorogato è quello che consente al soggetto risultante dall'operazione di aggregazione aziendale (società fusa o incorporante, società beneficiaria o società conferitaria) di trasformare in credito d'imposta immediatamente fruibile in compensazione le attività per imposte anticipate (cd. "DTA") riferite a perdite fiscali pregresse e a eccedenze ACE non ancora utilizzate. Per poter beneficiare dell'incentivo, le operazioni di fusione scissione o conferimento d'azienda devono essere deliberate dai competenti organi sociali tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2022;
4. da un punto di vista finanziario deve essere ricordato lo stanziamento aggiuntivo il riguardante il Fondo rotativo messo a disposizione delle imprese che si rivolgono i mercati esteri. Si tratta del c.d. sostegno per l'internazionalizzazione delle imprese.

Il recente decreto legge "Sostegni ter", aggiungendo un nuovo comma all'impianto normativo, seleziona all'interno dei beni ammissibili una categoria specifica per gli investimenti diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica assegnando nuovi massimali. Sono interventi, come ben si può comprendere, significativi soprattutto se si considera anche l'ambito delle attività di innovazione digitale (esigenze con cui è necessario confrontarsi sia per esigenze imprenditoriali di sviluppo sia considerando l'ambito degli interventi inclusi nel PNRR);



Le misure riguardano tre ambiti: (i) transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale, (ii) partecipazione di PMI nazionali, anche in Italia a missioni di sistema e (iii) sviluppo del commercio elettronico delle PMI in paesi esteri. Le finalità di questi interventi sono prese in considerazione anche nel PNRR. Le misure per le imprese, gestite da Simest, prevedono due ambiti: uno dedicato ai prestiti, un altro ai contributi a fondo perduto;

5. sempre dal un punto di vista del sostegno finanziario sono stati stanziati nuovi fondi per alimentare la c.d. “Legge Sabatini”. Tale legge presente una triplice agevolazione: (i) un finanziamento erogato prima dell’effettuazione dell’investimento, (ii) la garanzia gratuita da parte del Mediocreditocentrale per le imprese che non hanno saturato il plafond da 5 milioni e (iii) un contributo a fondo perduto. Quest’ultimo erogato direttamente dal Mise - Ministero dello Sviluppo Economico. L’ammontare massimo dell’agevolazione è pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento quinquennale di importo pari all’investimento effettuato.

Questi sono taluni dei supporti selezionati nell’ambito della Legge di Bilancio 2022. Attorno a essi i soggetti economici (e i loro professionisti) possono implementare progetti e interventi di sviluppo per cogliere le opportunità della ripresa che possono derivare da una proattiva gestione del momento storico. Tali aiuti non possono, ovviamente, rappresentare isolatamente l’unico strumento da utilizzare per programmare azioni di rilancio e sviluppo, ma devono essere integrati secondo un approccio “multidisciplinare” ai tanti profili di “gestione consapevole” che devono essere assolutamente studiati e programmati.

In questa fase non possono dunque essere dimenticati gli interventi di supporto a una gestione consapevole che programmi investimenti utili a indirizzare la ripresa, secondo dinamiche finanziarie sostenibili, cogliendo le opportunità che si presentano in questa fase storica. Il tutto in modo consapevole con una adeguata gestione del rischio, incluso quello della sicurezza informatica e dello sviluppo digitale tanto evocato anche dal PNRR.

GET CONNECTED !

Follow us on



Instagram





Il parere dell'esperto

Il nuovo regime di Iper-deduzione dei costi di R&S

di **Sara Flisi**

Manager di Grant Thornton FAS

Il regime di *Patent Box*, inizialmente immaginato dal Legislatore alla stregua di un'agevolazione fiscale di rilevanza strategica ai fini della politica economica del nostro Paese, dal momento della sua introduzione ad opera della Legge di Stabilità 2015, ha subito diversi interventi di modifica nel corso della sua vigenza. Il vero "giro di boa" è stato però introdotto dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2021, n. 146, così come modificato dall'art. 1, co. 10 della Legge di Bilancio 2022, il quale ha abrogato il "vecchio" regime di *Patent Box* (volto, come meglio si dirà nel prosieguo, ad incentivare soggetti in grado di esprimere "extra profitti" riconducibili allo sviluppo ed uso di taluni intangibili) e lo ha sostituito, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, con una maggiorazione del 110% nella deduzione ai fini IRES ed IRAP dei costi di ricerca e sviluppo (r&s) sostenuti per la creazione e lo sviluppo dei beni immateriali agevolabili (i.e. *software* protetti da *copyright*, brevetti industriali e disegni e modelli).

Questo nuovo regime di Iper-deduzione dei costi di r&s – che ricordiamo essere in linea con le raccomandazioni OCSE contenute nell'Action 5 – "Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance" del Progetto BEPS – trova



applicazione per tutti i titolari di reddito d'impresa ed è subordinato, alla stregua del vecchio *Patent Box*, all'esercizio di un'opzione della durata di cinque periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile.

Dovendo attendere l'emanazione di uno o più provvedimenti attuativi da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ai fini della concreta applicazione del nuovo regime agevolativo in parola, in questa sede ci si limiterà ad effettuare alcune riflessioni e considerazioni di commento in merito a taluni tratti fondamentali di detta nuova agevolazione fiscale.

In via preliminare, come peraltro affermato nella relazione illustrativa al D.L. n. 146/2021, la novellata disciplina vuole semplificare e rendere maggiormente celere la fruizione del beneficio da parte dei contribuenti.



A differenza infatti del previgente regime, che premiava la redditività degli intangibili agevolabili necessitando di un complesso meccanismo di analisi e di calcolo (talvolta ricorrendo anche alle complesse e dispendiose procedure di ruling), il nuovo regime agevolativo premia esclusivamente gli investimenti in r&s a prescindere dai redditi conseguiti dai beni immateriali agevolabili e consente ai contribuenti di liquidare autonomamente il beneficio mediante una ripresa extracontabile in diminuzione in dichiarazione dei redditi, lasciando pertanto il confronto con l'Amministrazione finanziaria all'eventuale successiva fase di controllo. Quanto fin qui esposto lascia verosimilmente presumere che, come già oggi accade per il credito d'imposta per le attività di r&s ex art. 1, commi 198-206 della Legge n. 160/2019, l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria non sarà più sull'allocazione dei costi e dei ricavi al conto economico virtuale che doveva essere redatto per usufruire del vecchio Patent Box, ma bensì sull'ammissibilità e sull'effettività delle spese di r&s sostenute nonché sulla loro riferibilità ad un determinato intangibile agevolabile. Sarà pertanto fondamentale creare e mantenere un'adeguata documentazione contabile idonea a dimostrare la bontà dei costi sulla base dei quali è stata determinata la maggiorazione del 110%. A tal riguardo, è importante menzionare il regime premiale che il legislatore ha voluto riconoscere a quei contribuenti che si doteranno di idonea documentazione da predisporre secondo quanto indicato in un futuro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ed il cui possesso dovrà essere comunicato all'interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

In particolare, alla stregua di quanto era previsto per il previgente regime di Patent Box mediante autoliquidazione, nell'eventualità di una rettifica dei costi oggetto di maggiorazione del 110% in sede di controllo, l'applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione ex art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (che ricordiamo andare dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato) è esclusa qualora le imprese interessate forniscano suddetta documentazione in sede di verifica fiscale. A fronte, inoltre, della confermata cumulabilità del credito d'imposta per le attività di r&s con la nuova agevolazione fiscale in commento, il riconoscimento del suddetto regime premiale in termini sanzionatori dovrebbe tuttavia conferire un maggior appeal al nuovo regime di Iper-deduzione dei costi di r&s rispetto all'agevolazione del credito d'imposta per le attività di r&s, anche in considerazione delle recenti questioni interpretative connesse alla qualificazione – in termini di «credito inesistente» o di «credito non spettante» – del credito d'imposta per attività di r&s che si dovesse rivelare in tutto o in parte indebito.

Estremamente significativa è stata inoltre l'introduzione, ad opera della Legge di Bilancio 2022, del meccanismo di *recapture* al fine di consentire di recuperare il beneficio fiscale non utilizzato in relazione alle spese di r&s sostenute in vista della creazione degli intangibili agevolabili nel corso degli otto periodi d'imposta precedenti a quello nel quale è stato ottenuto il titolo di privativa industriale. A tal riguardo, sarà tuttavia fondamentale attendere indicazioni volte a definire in maniera univoca taluni aspetti applicativi della nuova disciplina, quali a titolo di esempio il momento in cui una privativa si intende "ottenuta" ai fini del regime agevolativo in commento.



Se quanto fin qui osservato potrebbe essere accolto favorevolmente dai contribuenti, non può certo sottacersi il fatto che l'abrogazione del vecchio *Patent Box* potrebbe notevolmente ridurre la capacità del nostro Paese di attrarre investimenti in beni immateriali ed indurre alla ricollocazione all'estero di quei beni immateriali attualmente localizzati in Italia. Questo sia in virtù della struttura del nuovo regime agevolativo, sia dal relativo ristretto ambito oggettivo. Con specifico riferimento a detto ultimo punto, infatti, come ormai noto a tutti, rispetto a quanto disposto dal D.L. n. 146/2021, la Legge di Bilancio 2022 ha escluso dal novero dei beni immateriali agevolabili i marchi d'impresa ed i processi, formule ed informazioni, relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (il *know-how*). Questa esclusione, con particolare riguardo ai marchi, rappresenta senza dubbio una pesante penalizzazione per i contribuenti operanti, ad esempio, nel settore moda per i quali il marchio costituisce uno strumento che permette alle imprese di distinguersi dai concorrenti e di comunicare ai clienti i propri beni, servizi, valori ed esperienze.

Ma non solo. Anche le imprese operanti nel settore manifatturiero risultano essere colpite (in negativo) dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022; infatti, queste ultime fondano il proprio successo sul *know-how* che, per motivi ovviamente strategici e competitivi,

non è generalmente oggetto di brevetto.

A tal riguardo, è opportuno evidenziare come simili esclusioni fossero tuttavia piuttosto prevedibili tenuto conto, da un lato, delle raccomandazioni OCSE contenute nell'Action 5 del Progetto BEPS e volte ad invitare i Paesi membri ad escludere dai propri regimi agevolativi i marchi ed il *know-how* in quanto gli stessi possono dar luogo a fenomeni distorsivi che possono assumere le caratteristiche di "concorrenza fiscale dannosa" e, dall'altro, del fatto che il nostro legislatore era già intervenuto con l'art. 56 del D.L. n. 50/2017 a riallineare, seppur parzialmente, la previgente normativa agevolativa alle citate raccomandazioni elaborate dall'OCSE, espungendo i marchi d'impresa dall'ambito oggettivo del previgente regime di *Patent Box*.

Di contro, sarà invece importante valutare il beneficio atteso dall'applicazione del nuovo regime di Iper-deduzione delle spese di r&s per quelle imprese che non hanno al momento particolari intangibili (agevolabili) ma che intendono svilupparli per il tramite di ingenti investimenti di r&s, nonché per le imprese tecnologiche e farmaceutiche che, nello svolgimento della propria attività, sostengono in maniera ricorrente rilevanti spese di r&s.



Approfondimento

Avviamenti e marchi d'impresa: la stretta impone di rifare i "conti"

di **Leonardo Fortunato**

Manager di *Bernoni Grant Thornton*

Il regime di rivalutazione dei beni d'impresa – introdotto dal legislatore con il c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) – è stato sicuramente uno dei più efficaci interventi normativi – in piena emergenza pandemica – in materia di rafforzamento patrimoniale per le imprese. Diversi i pregi che hanno caratterizzato tale misura anche e soprattutto raffrontando similari esperienze passate, le quali erano state contraddistinte per lo più da condizioni di accesso non particolarmente favorevoli. Difatti, tra i principali aspetti di "innovazione", a cui va innegabilmente il merito di avere reso il regime in commento di forte *appeal* per i contribuenti, meritano di essere ricordati:

- i) la possibilità di effettuare il riconoscimento fiscale dei c.d. maggiori valori da rivalutazione e da riallineamento mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%;
- ii) la libertà di effettuare l'opzione (sia per la rivalutazione che per il riallineamento) per singoli beni materiali e/o immateriali (c.d. *cherry picking*) non dovendo sottostare necessariamente all'obbligo di procedere al riconoscimento dei maggiori valori per categorie omogenee;

iii) l'immediato riconoscimento fiscale dei maggiori valori ai soli fini dell'ammortamento (e.g. il 2021 per i soggetti con esercizio fiscale coincidente con quello solare) e, da ultimo ma non per importanza, iv) l'opportunità – indipendentemente dai principi contabili adottati (i.e. IAS/IFRS vs ITA GAAP) - di procedere al riallineamento dei minori valori fiscali ai maggiori valori civili/contabili degli avviamenti e delle altre attività immateriali per i quali tale opportunità era da sempre stata negata.

Inoltre, è necessario evidenziare gli effetti "premiati" riservati al patrimonio netto connessi all'emersione dei plusvalori latenti che avrebbero – in via prospettica - controbilanciato e sostenuto il processo di copertura di perdite "annunciate", in considerazione del contesto pandemico. A tal riguardo, è bene ricordare che gli effetti positivi non erano da ricondurre alla sola creazione di una nuova riserva di patrimonio netto derivante dallo *step-up* di valore dell'asset contabile quanto piuttosto anche dall'effetto positivo sul risultato d'esercizio, generato dalla dismissione di poste riconducibili alla fiscalità differita che a seguito del riconoscimento dei maggiori valori fiscali avevano perso la loro ragion d'essere.

Di facile intuizione, pertanto, sono le motivazioni sottese all'esercizio dell'opzione per i suddetti regimi (rivalutazione e/o riallineamento) effettuate durante lo scorso anno da molti contribuenti i quali hanno proceduto, da una parte, alla chiusura ed approvazione dei propri bilanci interessati dalle suddette opzioni e, dall'altro, laddove valutato con convenienza, al pagamento dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggior valori.



In tale scenario, la Legge di Bilancio per il 2022, mediante un intervento che non brilla di certo per “puntualità”, introduce – con effetto retroattivo - rilevanti modifiche mirate a disincentivare, neanche troppo velatamente, l’opzione per il riconoscimento dei maggiori valori fiscali con esclusivo riguardo agli avviamenti e ai marchi d’impresa. In particolare, viene previsto che i maggiori valori fiscali - derivanti dall’opzione per i) la rivalutazione dei marchi e/o ii) il riallineamento dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili di marchi e avviamento - possano essere portati in deduzione in misura non superiore ad un cinquantesimo, estendendo pertanto l’orizzonte fiscale di recuperabilità dai canonici 18 anni (per tali tipologie di beni immateriali) al più esteso piano di ammortamento di 50 anni. Tale misura che come detto interviene retroattivamente - e pertanto, per intenderci, esplica i propri effetti a partire dall’anno fiscale 2021 (per i c.d. soggetti solari) – facendo un rilevante passo indietro rispetto al suo assetto principale, fornisce alternativi strumenti in favore del contribuente al fine di correggere “in corsa” le eventuali opzioni già intraprese. Nello specifico, viene data una duplice possibilità: i) procedere all’annullamento del riconoscimento fiscale dei maggiori valori mediante un rimborso diretto (o il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione) delle somme già versate a titolo di imposta sostitutiva o, alternativamente ii) procedere al versamento di un’imposta sostitutiva aggiuntiva (dal 12% al 16%), al netto degli importi già versati, al fine di ristabilire lo status quo ovvero procedere alla deduzione dei maggiori valori mediante un piano di ammortamento in 18 anni.

Nulla viene previsto per ciò che concerne l’eventuale annullamento degli effetti civilistici a Bilancio.

Pertanto, le imprese che in questo periodo sono impegnate alla chiusura dei conti con riguardo al passato esercizio 2021, avendo optato nel corso del 2020 al riconoscimento fiscale dei maggiori valori, dovranno inoltre ponderare attentamente le migliori soluzioni - tailorizzate al proprio caso di specie - per dipanare l’impasse creato dal suddetto intervento della Legge di Stabilità.

Financial Services

Scopri di più sul nostro sito web

[bgt-grantthornton.it](https://www.bgt-grantthornton.it)



Benché le opzioni fornite dal legislatore siano piuttosto chiare da un punto di vista fiscale, meno chiare e pertanto degne di maggior attenzione sono le ripercussioni a livello contabile che ciascuna scelta potrebbe determinare. Sotto tale ultimo aspetto, i principali punti da tenere in considerazione possono essere diversi e quindi necessariamente non è possibile offrire e/o delineare specifici scenari valevoli per tutte le casistiche. Al contrario è ipotizzabile evidenziare i punti di maggiore attenzione che ogni scelta deve attentamente valutare. Esemplicando:

- i) un soggetto che abbia proceduto ad una rivalutazione del marchio con contestuale riconoscimento fiscale dei maggiori valori e che intenda proseguire con il nuovo piano di ammortamento fiscale dovrà vagliare – con il benessere dell’organo di controllo laddove presente – la sostenibilità connessa al mantenimento delle imposte anticipate iscritte in bilancio sulla base di un periodo di recuperabilità piuttosto lungo e di dubbia prevedibilità (come detto di 50 anni);
- ii) lo stesso soggetto che al contrario voglia procedere all’annullamento del riconoscimento fiscale dei maggior valori seppur non rinunciando alla rivalutazione civilistica effettuata dovrà valutare l’impatto della fiscalità differita passiva sul “ritrovato” disallineamento civilistico e fiscale; iii) sempre lo stesso soggetto potrebbe decidere di valutare l’annullamento sia degli effetti fiscali che degli effetti civilistici della rivalutazione effettuata. In questo caso, le riflessioni sono da riservare alle modalità di perseguimento di tale possibilità ovvero procedere ad una riapprovazione del bilancio 2020 o quanto piuttosto ad un cambio

dei criteri di valutazione da porre in essere nel bilancio 2021. Da ultimo, iv) la possibilità di procedere al pagamento dell’integrazione delle imposte sostitutive - utili al ripristino di un piano di ammortamento fiscale in 18 anni - potrebbe determinare una riduzione delle riserve create a seguito della rivalutazione stessa.

Inoltre, in considerazione della modifica rilevante del maggior periodo di ammortamento, il legislatore introduce altresì alcune disposizioni di cautela affinché mediante operazioni di natura straordinaria non venga aggirata la norma di cui trattasi. In particolare, viene previsto, da un parte che nel caso di cessione a titolo oneroso del marchio o dell’avviamento (solitamente rientranti in un perimetro ben più ampio in caso di trasferimento, e.g. cessioni d’azienda), di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento (i.e. i residuali “cinquantesimi”). Dall’altra parte, inoltre, viene stabilito che per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa (come detto in precedenza), è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Ciò impone, pertanto, l’ulteriore avvertenza per le parti coinvolte in una delle possibili casistiche relative ai trasferimenti di tali beni immateriali, di tenere traccia con adeguata documentazione della natura fiscale dei suddetti beni.



È altrettanto importante sottolineare che le rivalutazioni e/o i riallineamenti effettuati sui beni diversi dal marchio e dell'avviamento continueranno a godere del regime preferenziale stabilito ab origine dal Decreto Agosto. È importante ricordare altresì che il legislatore ha esteso la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa – con esclusiva finalità civilistica – anche nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 (per i c.d. soggetti solari) con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.

Concludendo, le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità in materia di rivalutazione e riallineamento dei marchi e degli avviamenti d'impresa, impongono la necessità di implementare attente valutazioni mirate non solo a verificare le necessarie conseguenze fiscali ma soprattutto la gestione degli impatti contabili che in taluni casi potrebbero determinare effetti negativi sul risultato d'esercizio e sulla tenuta del patrimonio netto.

Tutto ciò in un contesto economico che non ha ancora ritrovato la sua reale via d'uscita dall'emergenza pandemica benché ad oggi le aspettative e le prospettive siano in forte miglioramento rispetto al precedente anno. Le valutazioni di cui sopra devono necessariamente coinvolgere oltre ai principali attori interessati per "natura" (e.g. gli organi di controllo) alla corretta rappresentazione degli accadimenti economici in bilancio, anche le strategie che l'impresa stessa intenda perseguire nel medio-lungo periodo (e.g. la previsione della cessione di un ramo d'azienda al cui interno sono presenti avviamenti e/o marchi rivalutati e/o riallineati potrebbe indurre – in talune situazioni - l'abbandono delle precedenti opzioni fiscali).



STATUS QUO IS TIED DOWN.

Audit | Tax | Advisory



Status Go™
IS UNLEASHED.

Ready to get a head start on solving
tomorrow's challenges?

Welcome to Status Go.

[grantthornton.global](https://www.grantthornton.global)

